

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



*Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica - Gestione del Territorio -
Patrimonio*

**GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Disciplinare Tecnico

Data

04 febbraio 2020

Il Tecnico

Geom. Riccardo Salvatori

PARTE I – NORME GENERALI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Speciale e Prestazionale s'intende per:

1. **"Adeguamento normativo di un impianto"**, l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSP esso si divide in:

***"Messa in sicurezza degli impianti"**: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente l'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;*

***"Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso"**: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;*

***"Adeguamento normativo di un impianto"**: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi di ristrutturazione e riqualificazione.*

2. **"Modulo di telegestione"**, dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
3. **"Alimentatore per sorgenti LED"**, dispositivo convertitore AC-DC, ovvero apparato elettrico, semplice o composto, che serve a raddrizzare in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire energia elettrica adattandola all'uso per sorgenti LED.
4. **"Alimentatore per sorgenti a scarica"**, dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
5. **"Apparecchiatura di comando"**, complesso dei dispositivi atti all'installazione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione.
6. **"Apparecchiatura di protezione"**, complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in gioco e/o intervento in caso di funzionamento anomalo.
7. **"Apparecchiatura di regolazione di tensione"**, complesso dei dispositivi destinati a fornire un prefissato valore di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti di derivazione, che può avere anche funzione di regolazione di flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.
8. **"Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione"**, complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni, anche con funzioni diagnostiche, predisposto anche con comandi a distanza per l'esercizio dell'impianto;
Complesso dei dispositivi che ha lo scopo di svolgere le seguenti funzioni:

Concentrare la supervisione di uno o più impianti in una stazione remota di controllo;

Conoscere in tempo reale lo stato delle principali apparecchiature dell'impianto attraverso la ricezione dal campo di una serie di segnali remoti;

Intervenire sugli impianti dalla stazione remota di controllo effettuando manovre e regolazioni;

Utilizzare forme di risparmio energetico attraverso un'opportuna regolazione del flusso luminoso.

9. **"Apparecchio di illuminazione"**, apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose o moduli LED, e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione elettrica.
10. **"Apparecchio di illuminazione per sorgenti LED"**, apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da sorgenti a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade a LED incluse e, i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con modulo di telegestione (programmabile per la dimmerazione e telecontrollabile), in grado di regolare l'emissione luminosa agendo direttamente sulla corrente che alimenta i LED del gruppo ottico (dotato di ottica stradale), variabile da 350mA a 525mA, a seconda del progetto illuminotecnico.

11. **“Apparecchio di illuminazione internalizzato”**, apparecchio che, per il proprio posizionamento, risulta già schermato e non può diffondere luce verso l'alto, quale l'illuminazione di porticati, logge, sottopassi, gallerie e, in generale, ambienti delimitati da schermi opachi o da impalcati nella parte superiore;
12. **“Aree esterne”**, qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini) posta all'aperto o comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-8/7 “impianti elettrici d'illuminazione pubblica” le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.
13. **“Assistenza tecnico-amministrativa”**, attività volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nelle condizioni di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare si tratta delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti)
14. **“Ausiliario elettrico”**, apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le lampade al fine di consentire il corretto funzionamento.
15. **“Braccio”**, parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale;
16. **“Capitolato speciale e prestazionale - CSP”**, il presente documento che contiene:

L'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;

In virtù della conclusione del contratto, il presente Capitolato speciale e prestazionale assume valore negoziabile e regolamentare nei rapporti tra Committente e Gestore per tutto quanto concerne il servizio affidato in gestione, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

17. **“Centro luminoso”**, complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno;
18. **“Codice dei contratti”**, il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni o integrazioni;
19. **“Committente”**, il Comune di Montalto di Castro;
20. **“Direttore lavori”**, il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante per la direzione dei lavori, svolge le attività, per conto di quest'ultima, e in conformità al D.Lgs. 50/2016 e successivi atti attuativi emanati dalle competenti Autorità;
21. **“Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna, di seguito D.A.I.E.”**, documento comunale di censimento degli impianti di illuminazione esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità di riqualificazione ai fini del risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso;
22. **“Efficienza luminosa di una sorgente”**, rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W); per i gruppi di LED si intende come "efficienza luminosa della sorgente" il rapporto tra il flusso luminoso emesso dal modulo LED e la potenza elettrica assorbita dal singolo modulo LED.
23. **“Economie gestionali”**, riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale del Gestore;
24. **“Flusso luminoso”**, quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen (1 W = 683 lm);
25. **“Gestione o esercizio degli impianti”**, s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato;
26. **“Gestore dell'impianto di pubblica illuminazione esterna”**, affidatario del servizio di illuminazione pubblica;
27. **“Gestore od Impresa”**, impresa aggiudicataria;
28. **“Illuminamento”**, quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq);

29. **"Impianto di illuminazione esterna"**, sistema complesso di elementi quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione. Si distingue in impianto di:

illuminazione pubblica: illuminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensità del flusso luminoso;

illuminazione privata: illuminazione di aree private quali giardini di proprietà, rampe di garage o di ambiti non ricadenti nella definizione di illuminazione pubblica.

30. **"Impianto di modesta entità"**, impianto di illuminazione esterna afferente a un unico quadro di alimentazione o a un contatore energetico fiscale, che presenta contemporaneamente le seguenti condizioni:

flusso emesso dalla singola sorgente, o da un gruppo di sorgenti, di un singolo apparecchio di illuminazione, non superiore a 1.800 lumen;

potenza totale installata nell'insieme degli apparecchi di illuminazione non superiore a 150W;

flusso totale emesso verso l'alto non superiore a 2.250 lumen;

31. **"Impianto in derivazione"**, impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro;

32. **"Impianto in serie"**, impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione;

33. **"Impianto indipendente"**, impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo;

34. **"Impianto promiscuo"**, impianto di derivazione nel quale i centri luminosi sono connessi a una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica;

35. **"Impianto temporaneo"**, installazioni finalizzate a transitorie esigenze di sicurezza, a ricorrenze o a celebrazioni locali, aventi le seguenti caratteristiche tra loro alternative:

durata massima di esercizio giornaliero inferiore o uguale a quattro ore;

durata massima di esercizio inferiore a quindici giorni solari consecutivi, con ripetitività dell'evento ristretta a soli due esercizi annuali;

36. **"Inquinamento luminoso"**, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità;

37. **"Intensità luminosa"**, quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela (ed = 1 lm/sr);

38. **"Interdistanza"**, distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada;

39. **"Lampada a scarica"**, lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori;

40. **"Linea di alimentazione"**, complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi;

41. **"Luminanza"**, intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit = cd/mq);

42. **"Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica"**, l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, alimentatori, ecc.;

43. **"Manutenzione programmata-preventiva degli impianti di illuminazione pubblica"**, l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale;
44. **"Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica"**, tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi;
45. **"Materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione"**, ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software, integrata all'impianto di illuminazione esterna, che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della visibilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità simile;
46. **"Modulo LED"**, unità fornita come sorgente luminosa; in aggiunta ad uno o più LED, essa può contenere componenti aggiuntivi quali ottici, meccanici, elettrici ed elettronici, ma non l'unità di alimentazione secondo le norme CEI EN 62031:2009;
47. **"Progetto definitivo"**, il progetto definitivo contenente tutti gli elementi necessari al fine di determinare l'intervento in modo univoco e puntuale in termini di caratteristiche, scelte strategiche e progettuali e dei materiali impiegati, anche ai fini certificativi e dell'accertamento delle conformità normative; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva, non si abbiano significative differenze tecniche e di costo ma la sola definizione di dettaglio dell'intervento già univocamente definito;
48. **"Pulizia"**, azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, ovvero di rimozione dei materiali di risulta conseguente all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge, ovvero le normali operazioni di pulizia necessarie a mantenere in ordine i locali tecnici e/o i luoghi di lavoro affidati al Gestore;
49. **"Punto di consegna"**, è il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva;
50. **"Punto luce"**, grandezza convenzionale riferita ad un'apparecchiatura dotata di una sorgente luminosa, o gruppo di sorgenti in caso di LED e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento del sistema. Nel caso di apparecchi con più sorgenti si considera un punto luce ogni sorgente a scarica, o ogni gruppo di sorgenti tipo LED;
51. **"Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione"**, rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente o gruppo di sorgenti (moduli) tipo LED;
52. **"Responsabile del Servizio"**, la persona fisica, individuata dall'Amministrazione Comunale, quale referente dell'attuazione del "Contratto" nei confronti del Committente;
53. **"Responsabile Unico del Procedimento"**, la persona fisica, individuata dalla Stazione Appaltante (SCRIP), quale referente della gara fino alla firma del "Contratto" nei confronti della Stazione Appaltante medesima;
54. **"Risparmio energetico"**, minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto delle normative di settore;
55. **"Ristrutturazione e riqualificazione"**. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli di demolizione e rifacimento degli impianti;
56. **"Sorgente LED"**, sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031:2009;
57. **"Sostegno"**, supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina;
58. **"Stazione Appaltante"**, Comune di Montalto di Castro;

59. **“Supervisore lavori (SL)”**, soggetto che ricopre la funzione di controllore dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, è designato dai Committenti a supporto del Responsabile del Servizio, per la verifica e l'approvazione dei progetti del Gestore, per l'identificazione di soluzioni alternative o complementari condivise fra le parti, per il controllo della buona e puntuale esecuzione dei lavori per il conseguimento delle scelte dell'Amministrazione Comunale ed i contenuti del presente capitolato. Assume la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in ambito tecnico rispondendo al Responsabile del Servizio del Committente. Successivamente alla conclusione dei lavori, ricopre la funzione di consulente, per conto dell'Amministrazione, nel controllo dell'attività di manutenzione e gestione degli impianti e nel controllo del conseguente risparmio energetico;
60. **"Verifica"**, attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Montalto di Castro.

Considerato che il servizio riguarda la prestazione di lavorazioni di pubblica illuminazione, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 per la qualificazione delle imprese di costruzione, e in conformità all'allegato del regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente:

“OG 10” – Impianti di Pubblica Illuminazione”.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione previsti nel presente capitolato, **ammonta a € 147.963,68**

Numeri punti luce	Importo complessivo manutenzione ordinaria	Durata appalto mesi	Costo mensile compreso oneri della sicurezza	Costo unitario per punto luce
3.099	€ 147.963,68	24	€ 6.165,15	€ 23,87

Detto importo è comprensivo degli oneri di sicurezza interni ed esterni (non soggetti a ribasso) come da specifica seguente:

A	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 143.654,06		
A1	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.309,62		
B	IMPORTO COMPLESSIVO (A + A1)			€ 147.963,68
C	A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (C1 + C2 + C3)			€ 37.036,32
C1	Spese tecniche art 103 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.959,27		
C2	IVA 22%	€ 32.552,01		
C3	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 30,00		
C4	Spese di Pubblicazione	€ 1.495,04		
	TOTALE IMPORTO APPALTO (B+C)			€ 185.000,00

Il canone definitivo sarà quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara sul prezzo base.

Il canone annuo indicato nell'offerta si deve intendere come proposto dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza e non è soggetto a variazioni neanche in caso di proroga.

4. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

E' fatto obbligo all'Appaltatore, nell'esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l'espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche.

Altresì l'Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto.

Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all'Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche:

- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell'ambiente ed antinquinamento;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica;*
- *Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore.*

Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:

- per quanto applicabili, dai Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 28 marzo 2018 relativi all'“Affidamento del servizio di illuminazione pubblica”
- per quanto applicabili, dai Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 27 settembre 2017 relativi alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica e l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”
- Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
- D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- DLGS 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.; - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss.mm. per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016;
- DLGS 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- Legge 09 gennaio 1991 n ° 10 - "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Legge regionale 13 aprile 2000 n. 23 (Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14);
- Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso:
- CEI 64 - 7 – Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
- CEI 64 - 8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
- CEI 34 - 33 – Apparecchi per l'illuminazione stradale;
- CEI 23 - 29 – Cavidotti in materiale plastico rigido;
- CEI 11 - 17 – Modalità di posa di cavi interrati;
- CEI 11 - 18 – Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni;
- CEI 11 - 8 – Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione di energia elettrica. Impianti di Messa a Terra;
- CEI 81 - 1 Protezione contro le scariche atmosferiche
- CEI 11 - 13/1 – Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
- CEI 17 - 13/3 – Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD);
- CEI 20 - 40 – Guida per uso di cavi a bassa tensione

- CEI 23 - 3- Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per impianti domestici e similari;
- CEI 23 - 9 – Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico o similare. Prescrizioni generali;
- CEI 23 - 18 – Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari;
- CEI 23 - 26 – Tubi per installazioni elettriche;
- CEI 23 - 39 – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche;
- CEI 34 - 21 – Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali e prove;
- CEI 34 - 24 – Lampade a Vapori di Sodio ad alta pressione;
- CEI 34 - 33 – Apparecchi di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione stradale;
- CEI 34 - 46 – Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) – Prescrizioni generali di sicurezza;
- CEI 34 - 37- Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) – Prescrizioni di prestazione;
- CEI 34 - 48 – Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari) - Prescrizioni generali e di sicurezza;
- CEI 34 - 49 – Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari) - Prescrizioni di prestazione;
- CEI 11 - 4, 11 - 43 – Formule di calcolo per le fondazioni di sostegni;
- UNI EN 40 – Pali per l'illuminazione;
- UNI EN 13201 - 2/2004 Illuminazione stradale Parte 2: requisiti prestazionali;
- UNI EN 13201 - 3/2004 Illuminazione stradale Parte 3: calcolo delle prestazioni;
- UNI EN 13201 - 4/2004 Illuminazione stradale Parte 4: metodi di misura delle prestazioni illuminotecniche;
- UNI 11248 - 2007 Illuminazione stradale selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI 10819 - 1999 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- UNI 11431 - 2011 Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso;
- UNI EN 12665 - 2011 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici;
- UNI 11356 - 2010 Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED;

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente capitolato speciale e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma "e successive modifiche ed integrazioni".

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi

6. OBBLIGHI E ONORI DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) *il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione e per la esecuzione dei lavori;*
- b) *la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;*
- c) *il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico e/o proprietà privata in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi.*

Inoltre, l'Amministrazione Comunale si assume i seguenti impegni:

- a) *ad accordare gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione, l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi e i mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione;*
- b) *a non disattivare e/o spostare le Apparecchiature installate; qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, il Comune deve darne comunicazione per mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax, con almeno 5 giorni di anticipo;*
- c) *a concordare preventivamente con il Gestore l'eventuale autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo "luminarie" e/o similari sulle linee di Pubblica Illuminazione, onde evitare che le stesse possano arrecare danni alle "Apparecchiature", compromettendone il funzionamento.*

7. ONERI CONNESSI ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO

Il Comune di Montalto di Castro solleva il Gestore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente alla stessa dovuta, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, potenziamento, estensione e sviluppo correlati alla gestione del servizio.

8. RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del seguente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità del Gestore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale che ricadono sul Gestore per la natura del contratto che si andrà a stipulare, si precisa che saranno espressamente affidati al Gestore stesso i seguenti incarichi:

- *Responsabile del servizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;*
- *Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti elettrici (DM 37/2008 e s.m.i.) Ministero dell'industria, ove previsto;*
- *Responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto del servizio, sia per impianti eventualmente ristrutturati o modificati dal Gestore che per quelli preesistenti ma comunque affidati in gestione;*
- *Responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate a favore degli impianti oggetto del servizio;*
- *Responsabile della movimentazione delle apparecchiature e materiali rimossi dagli impianti esistenti che, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione intenda conservare nei propri magazzini per un ulteriore utilizzo.*

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il Gestore è altresì tenuto:

- *ad allontanare e sostituire quegli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, il Comune richiedesse l'allontanamento anche immediato;*
- *alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D. Lgs.n. 81/08 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
- *al trasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi;*
- *al rispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi)*

9. PERSONALE DELL'APPALTATORE

9.1 Inquadramento contrattuale

Il Gestore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) *si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;*
- b) *i suddetti obblighi vincolano il Gestore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;*
- c) *è responsabile in rapporto alla committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subaffidamento; il fatto che il subaffidamento non sia stato autorizzato non esime il Gestore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente;*
- d) *è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. in caso contrario l'Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.*

9.2 Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il Gestore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

9.3 Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dalla Provincia. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione. In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci) giorni successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello. Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare.

Inoltre, tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) *Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;*
- b) *Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L.;*
- c) *Registro degli infortuni vidimato dalla ASL competente per territorio;*
- d) *Copia dei contratti di subaffidamento e/o fornitura con posa in opera;*

L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale e risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Gestore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro..

9.4 Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dello stesso DPR. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

- a) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

- b) L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- c) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- d) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- e) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12. DIREZIONE LAVORI

Il Direttore Lavori per l'esecuzione (D.E.C.) è nominato dalla stazione appaltante, che conduce attività finalizzate alla "alta" sorveglianza tecnica, per conto dall'Amministrazione, sulla progettazione e realizzazione degli interventi previsti nel presente capitolato e proposti dal Gestore.

Il Direttore Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dal D.Lgs. 50/2016, ai fini di assicurare al Responsabile del Servizio l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari del servizio.

PARTE II - LAVORI

13. DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita in **n. 24 mesi**, **salvo revoca anticipata per rideterminate esigenze dell'Amministrazione**, a decorrere dalla data del verbale di consegna degli impianti. La consegna e la durata delle relative operazioni, sarà fissata dal responsabile del procedimento. Essa potrà avvenire nelle more della stipula del contratto, anche sotto le riserve di legge e, l'affidatario non potrà rifiutarsi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli, fermo restando, in capo all'Amministrazione Comunale, il diritto di "recesso ad nutum" dai contratti stessi, conseguente all'avvenuta stipula del nuovo contratto.

14. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrà consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte dell'U.T.C. .

I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale.

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l'appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati.

Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall'Appaltante.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 27 settembre 2017 relativi alla "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica e l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", norme UNI., CNR, CEI e oltre queste indicazioni specifiche, si rinvia alle norme contenute nelle più recenti e aggiornate "ISTRUZIONI ENEL - FEDERELETTTRICA " (guida per l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione) - e nel decreto del Ministero dei LL.PP., nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, non che sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adegua menti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

15. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere, l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

17. NUOVI IMPIANTI – AUMENTO DEGLI IMPIANTI

Rimangono di competenza delle singole Amministrazioni Comunali tutte le attività di realizzazione di nuovi impianti, inerenti nuove viabilità, sul territorio comunale con le modalità previste dal Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché da eventuale normativa urbanistica. Il Gestore ha l'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi impianti che i Committenti gli consegneranno agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato. Il canone verrà proporzionalmente adeguato alla nuova consistenza secondo quanto offerto in sede di gara. L'assunzione, in carico al Gestore, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico - funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico - esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi. Rimane facoltà del Comune, così come dei lottizzanti o comunque privati che debbano eseguire le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, di avvalersi del Gestore per la realizzazione dei nuovi impianti. I prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell'importo dei lavori da corrispondere al Gestore, dovranno essere quelli del "Prezzario Lavori Pubblici - edizione 2012 approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 28/08/2012" ed in mancanza a bollettini ufficiali e analisi prezzi facenti riferimento ai prezzi dei materiali, noli e manodopera del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del mese di gara, debitamente ridotti della medesima percentuale di sconto formulata in gara per il canone omnicomprendente. Rimangono altresì di competenza del Comune, ovvero dei lottizzanti ed altri privati che debbano eseguire le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, tutte le attività connesse con la progettazione, direzione lavori, collaudo e relativi interventi sui nuovi impianti. Nell'eventualità di ampliamenti, qualora i committenti ritengano di avvalersi del Gestore per le attività di cui al comma precedente, è stabilito che le spese di progettazione e direzione lavori saranno riconosciute nella misura di quanto stabilito dalle norme e tariffe in vigore al momento della richiesta.

18. DIMINUZIONE DEGLI IMPIANTI

I Committenti, in relazione alle proprie esigenze, potranno procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di illuminazione già affidati al Gestore dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 50 (cinquanta) giorni, a mezzo lettera r.r. Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Committente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

19. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA AL TERMINE DEI LAVORI

Al completamento dei lavori il Gestore dovrà consegnare al Committente tutta la documentazione tecnica facente parte dell'appalto, aggiornata di tutti gli impianti e apparecchiature realizzati. Sono da fornire progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie, geoidentificazione degli impianti installati e PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici verranno consegnate in formato MS Excel o comunque editabile. Dovranno essere altresì consegnati i certificati di conformità degli impianti, ai sensi delle norme vigenti.

PARTE III- GESTIONE

20. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO E CLASSIFICAZIONE DELLE SUE PARTI

La consistenza attuale dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale è la seguente:

totale corpi illuminanti sul territorio comunale n°3 099 , di vario wattaggio, tipo e qualità.

n° 65 quadri di comando di tipo e potenza variabili alimentati con forniture trifasi o monofasi, contenuti in armadi in resina o in metallo o in vani in muratura o nicchie a muro

Di seguito si riporta la tabella relativa al numero di punti luce e potenza assorbita.

Tab. 1 - Tabella di Sintesi per Tipo di Lampade

TOTALE CONSISTENZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE																		
		VAPORI DI MERCURIO (HPL)		SODIO ALTA PRESSIONE (SAP)						ALOGENE		LED			IODURI METALLICI			
		125 W	250 W	70 W	100 W	110 W	150 W	250 W	400 W	35 W	150 W	1 W	≤ 59 W	≤ 100 W	35 W	150 W	1000 W	2000 W
TOTALE P. LUCE MONTALTO CAPOLUOGO	1487	34	167	183	157	14	464	21	36	99	11	105	189	7	0	0	0	0
TOTALE PUNTI LUCE MONTALTO MARINA	1150	353	44	19	268	0	239	88	32	6	0	0	101	0	0	0	0	0
TOTALE PUNTI LUCE PESCIA ROMANA	462	165	41	9	2	15	143	57	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	3099	552	252	211	427	29	846	166	82	121	11	105	290	7	0	0	0	0

L'impianto di pubblica illuminazione è tutto di proprietà del Comune, e nel corso degli anni è stato oggetto di interventi di ammodernamento. Parte delle linee elettriche sono in posa interrata. Le linee interrate sono posate entro tubazioni. L'impianto, relativamente alle sue principali parti costituenti, è così classificato:

- a) *quadri di comando e protezione, affiancati ai misuratori dell'ENEL da cui prelevano l'energia elettrica,*
- b) *linee di distribuzione, costituite dalle condutture elettriche partenti dai quadri di distribuzione fino all'ultima cassetta di derivazione, questa compresa;*
- c) *derivazioni, costituite dal cavetto partente da ciascuna cassetta di derivazione posta nelle immediate vicinanze di ciascun organo illuminante, o alla base del palo (a filo palo o interrata) e terminante nel portalampada dello stesso;*
- d) *organi illuminanti, ciascuno costituito da un braccio o pastorale fissato sul sostegno della linea di distribuzione o su muro, completo di armatura illuminante e dei suoi accessori; l'armatura costituisce da sola l'organo illuminante quando è fissata al sostegno senza l'ausilio del braccio o pastorale, oppure quando è costituita da una lanterna del tipo artistico. Tra detti organi di illuminazione sono pure ricompresi i proiettori utilizzati per illuminazioni ornamentali (a palo, a muro o incassati nel terreno).*

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito, distinte per tipologia:

A) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI: *comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, a totale carico dell'appaltatore (lavori, materiali, mezzi e quant'altro necessario al buon esercizio degli impianti)*

- *taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia delle relative cellule fotoelettriche, regolazione e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera differenziata dopo la mezza notte;*
- *ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;*
- *verifica dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;*
- *verifica delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;*

- misure elettriche, comprensive della rilevazione delle correnti di linea, della potenza attiva e reattiva, del fattore di potenza e delle misure di isolamento, l'appaltatore dovrà assicurarsi che il fattore di potenza (cosfi) sia maggiore di 0,9 e comunque contenuto nei limiti imposti dall'ENEL;
- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all'ENEL e a quest'Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
- perlustrazione diurna e notturna degli impianti per l'accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie.

B) MANUTENZIONE ORDINARIA: *comprende l'insieme delle sottoelencate prestazioni e forniture, a totale carico dell'appaltatore (lavori, tutti i materiali necessari, i mezzi, smaltimento dei materiali di risulta in discarica con raccolta differenziata e quant'altro occorrente alla buona manutenzione degli impianti e alla perfetta regola d'arte)*

- Sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore e accenditore);
- Sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - lampade, reattori, (muffole) giunzioni elettriche con cassetta colata di resina, cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di ml 10 per ogni intervento con relativi scavi e tubazioni e quant'altro necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;
- Pitturazione (nel periodo contrattuale di manutenzione) di almeno il 10% tra pali e bracci di sostegno, previa eliminazione meccanica delle superfici ossidate e una mano di antiruggine ove necessaria e successiva verniciatura (a carico dell'appaltatore oltre la mano d'opera è prevista la fornitura di tutti i materiali necessari) con l'adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità. I pali da pitturare saranno indicati a insindacabile scelta della D.L. e verranno in contraddittorio elencati con apposito verbale;
- Manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell'appaltatore finalizzata all'accertamento dell'efficienza dell'impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalità in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;
- Rimozione e/o messa in sicurezza di pali, armature, cavi e sospensioni aeree, armadi stradali, ecc. pericolanti e/o costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Il servizio di assistenza allo svolgimento di eventi organizzati dalla Amministrazione Comunale per i quali sia necessario effettuare parzializzazioni di accensione di impianti o lo spegnimento di singoli punti luce, secondo le indicazioni fornite dal Comune. Per tale servizio il gestore dovrà mettere a disposizione operatori e mezzi e materiali secondo necessità;

Al fine di garantire l'adeguato grado di sicurezza e allo scopo di assicurare le prestazioni illuminotecniche previste per ciascuna tipologia di installazione e mantenere in buono stato di conservazione gli apparecchi illuminanti e i loro sostegni, la ditta appaltatrice dovrà:

Per quanto riguarda i sostegni:

*Verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
Verifica dell'efficienza del collegamento a terra;
Verifica della verticalità;
Verifica della stabilità e dei blocchi di fondazione;
Verifica visiva dell'integrità.*

Per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico:

*Controllo dei dispositivi di inserzione automatica;
Controllo lampade di monitoraggio e segnalazione;
Verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica;
Serraggio morsettiere e punti di connessione;
Controllo fusibili e protezioni.*

Per quanto riguarda i quadri di BT:

Pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria;

Verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature;
Verifica dello stato dei contattori;
Verifica dei collegamenti a terra;
Verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
Controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere;
Prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampe danneggiate;
Verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori, termostati, condizionatori, etc.);
Verifica stato targhettature;
Verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere;
Serraggio delle connessioni;
Verifica strumentazione e segnalazioni;
Verifica dello stato degli interruttori;
Verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori;
Verifica funzionale dei circuiti ausiliari;
Verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti.
Verifica del regolare funzionamento dei crepuscolari

Per quanto riguarda i corpi illuminanti:

Accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto;
Verificare il corretto funzionamento e l'integrità degli accessori dell'apparecchio (reattori, starter, condensatori, fusibili, trasformatori, accenditori, portalampe, morsettiere, schermi, riflettori ecc.) e provvedere all'eventuale sostituzione per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti;
Controllo e pulizia del collegamento elettrico e dell'ossidazione;
Controllo efficienza ed integrità;
Controllo serraggio bulloni e viteria;
Prova di funzionamento;
Pulizia apparecchi illuminanti internamente ed esternamente;
Verificare il fissaggio degli apparecchi illuminanti sui relativi sostegni e del corretto orientamento rispetto alle aree da illuminare e provvedere alle eventuali sistemazioni,

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per manutenzione straordinaria si intende l'esecuzione tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria nonché gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento di linee di distribuzione e interventi sulle stesse per ripararne i guasti; nonché la riparazione di ogni guasto causato agli impianti da:

fenomeni atmosferici, atti di vandalismo, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, fatti di guerra ivi compresi quelli causati da terzi in qualsiasi modo e comunque non imputabili al Ditta o Impresa.

Sono da considerarsi altresì interventi di manutenzione straordinaria:

sostituzione di sostegni o dei blocchi di fondazione, pozzetti e chiusini, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL alla cassetta di derivazione, compresa le spesa per il conferimento in discarica delle parti dismesse;
Sostituzione degli apparecchi illuminanti o di parte di essi che presentino alterazioni tali da costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità; tali sostituzioni non dovranno modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio (classe, IP, ecc.);

Tali prestazioni e forniture, a totale carico della stazione appaltante, saranno liquidate secondo i prezzi unitari riportati nel "Prezzario Lavori Pubblici - edizione 2012 approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 28/08/2012" Per le voci mancanti nel prezzario si è fatto riferimento a listini ufficiali ed analisi prezzi facenti riferimento ai prezzi dei materiali, noli e manodopera del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del mese di gara.

Tutti i prezzi saranno assoggettati sempre allo stesso ed unico ribasso rinveniente dall'offerta di gara.

21. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di accogliere tutte le segnalazioni di anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell'Ufficio Tecnico o dal personale di Polizia Locale.
2. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà redigere un rapporto scritto da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà anche contenere l'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l'esecuzione e l'indicazione sommaria della spesa da contabilizzare come prescritto al precedente Articolo 20 punto C.
3. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione delle anomalie segnalate, l'Appaltatore darà comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sarà conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del Responsabile del Servizio.
5. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all'Appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso.
6. Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori, si definiscono le seguenti tipologie:

lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati dagli uffici comunali e devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;

lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l'Appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all'Ufficio Tecnico per i controlli del caso.

7. Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.
8. Nel caso che l'Appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.
9. La Ditta appaltatrice dovrà tenere un apposito registro sul quale dovranno essere annotati i controlli effettuati, le verifiche eseguite ed il loro risultato, le parti manutentate, i componenti e le apparecchiature sostituite. Il registro mensilmente dovrà essere sottoposto alla verifica dell'ufficio tecnico comunale per la presa d'atto dei lavori eseguiti.
10. La Ditta appaltatrice, per l'esecuzione del servizio, dovrà garantire la presenza operativa di una squadra tipo che, con il supporto di macchinari e attrezzature, dovrà essere composta da:

n. 1 installatore di 5a categoria;

n. 2 installatore di 3a categoria;

n. 1 autocestello con elevazione fino a 16 m.

B – ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

L'Appaltatore dovrà procedere all'accensione e allo spegnimento degli impianti, anche a mezzo dell'installazione ed esercizio di sistemi di telegestione, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti, di cui al precedente capoverso. L'accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione, potrà essere garantito anche a mezzo di orologi astronomici, fotocellule o timer. L'impianto dovrà comunque essere acceso **entro 30 minuti** dal tramonto del sole e dovrà essere regolato alla potenza ottimale per garantire la massima luminosità ai fini della sicurezza, nel rispetto delle attuali norme sull'illuminamento.

22. CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'Amministrazione, che all'uopo potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività dell'Appaltatore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto. Gli impianti oggetto dei lavori manutentivi saranno consegnati dal Comune all'Appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti. A partire dalla data del verbale di consegna, l'Appaltatore assumerà per gli impianti di illuminazione pubblica già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. L'Amministrazione consegnerà all'Appaltatore tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione tecnica necessaria per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante.

23. RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Alla scadenza del rapporto contrattuale gli impianti di illuminazione pubblica di cui allo "Stato di Consistenza" allegato e quelli che saranno realizzati nel corso dell'appalto, dovranno essere riconsegnati gratuitamente alla Amministrazione comunale che ne è proprietaria, in perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità e senza alcun onere o indennizzo di qualsiasi natura a carico della Amministrazione comunale stessa. L'amministrazione comunale potrà nominare un Collaudatore di sua fiducia che ne verifichi il funzionamento e le eventuali carenze, inadempienze contrattuali o altri motivi di eventuale addebito alla società appaltatrice. L'Appaltatore accetta sin d'ora l'esito della perizia che verrà redatta dal predetto Collaudatore, rinunciando a qualsiasi rivalsa o contestazione. In sede di riconsegna, l'Appaltatore allegnerà lo Stato di Consistenza aggiornato, corredato dalla planimetria della rete con la localizzazione e numerazione di ciascun punto luce.

24. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverranno nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016.

25. COMPONENTI PREESISTENTI E MATERIALE DI RISULTA

L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali siano utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012). E' consentito al Gestore il riutilizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistenti, mantenendole ovviamente nell'ambito del servizio e previo benestare del Committente. I materiali di risulta dalle attività di manutenzione e delle opere rimarranno in proprietà del Gestore che dovrà provvedere al loro allontanamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, il Gestore dovrà operare nel rispetto della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate al trasporto, smaltimento o recupero di tali materiali.

26. UTILIZZO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Il Gestore è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di gestione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica e gestione impianti semaforici. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della Committente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del servizio.

27. RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Qualora il Gestore dovesse trovarsi nelle condizioni descritte precedentemente dovrà darne comunicazione alla Committente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto precedentemente, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla Committente nei confronti del Gestore in quanto non costituisce inadempimento al contratto.

28. SPECIFICHE DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE SEMAFORICHE

Il gestore assume i seguenti compiti ed oneri a proprio carico:

Tenere in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione tutte le lampade eseguendo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento nel tempo della funzionalità, sicurezza e dell'aspetto estetico dell'impianto;

Eseguire le richieste di spostamento e modifica degli impianti e di interventi di rifacimento per gli impianti obsoleti;

Effettuare l'accensione, lo spegnimento e la messa in lampeggio degli impianti esclusivamente sulla base di comunicazioni scritte impartite dal Comune;

Garantire l'utilizzo manuale degli impianti semaforici fornendo le chiavi di apertura degli armadi semaforici al personale della Polizia Municipale o ad altro personale comunale o delegato dal Comune, addetto e abilitato;

Sostituire le lampade guaste a seguito della segnalazione;

Garantire durante le ore lavorative e nelle ore non lavorative con un servizio di reperibilità, interventi tempestivi di emergenza per rimuovere situazioni di pericolo;

Sostituire in tutto o in parte i regolatori semaforici in caso di guasto, rotture o non corretto funzionamento con prodotti a discrezione del Concessionario, per i quali sia garantita la corretta funzionalità e sicurezza;

Eseguire verniciature o altri interventi necessari per garantire l'aspetto estetico dei sostegni e dei corpi lampada ed impedirne il degrado.

Provvedere direttamente alla riparazione dei danni causati da terzi noti, unitamente alle pratiche necessarie per il risarcimento del danno, qualora il danneggiante sia ignoto i costi saranno addebitati al Comune;

Garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti e delle procedure di sicurezza necessarie per l'effettuazione degli interventi, ottenendo preliminarmente i necessari permessi di intervento.

29. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

30. RESCSSIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, primo comma, del codice dei contratti pubblici.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
 - a. *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
 - b. *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.*
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- *in caso di cessione, anche parziale, di contratto;*
- *in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);*
- *in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.*
- *in caso di revoca anticipata per rideterminate esigenze dell'Amministrazione*

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti

31. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 - ter, del DLgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) *partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*
- b) *eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.*

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) *se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;*
- b) *se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.*

Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

32. SUBAPPALTO

- 1) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, e come di seguito specificato:
 - a) *è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 105 c. 5 del D.Lgs 50/2016;*

- 2) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) *che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;*
 - b) *che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzi o, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;*
 - c) *che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;*
 - d) *che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..*
 - e) *i soggetti terzi cui i lavori sono affidati con contratto di subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate*
- 3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) *l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;*
 - b) *nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;*
 - c) *le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;*
 - d) *le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.*
- 5) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
- 6) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
- 7) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propri a fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub - contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

- 8) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 9) Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
- 10) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.
- 11) Condizioni aggiuntive:
 - a) *L'appaltatore è tenuto a trasmettere entro quindici giorni, via pec, all'Amministrazione comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici ed amministrativi, fornendo anche la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. dalla quale si rilevi la sussistenza dei requisiti del D.Lgs 159/2011;*
 - b) *L'Amministrazione comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la comunicazione circa i nominativi delle Imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'attestazione SOA, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.*

33. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata

34. LAVORI DIVERSI

L'Amministrazione comunale, a sua insindacabile scelta, nel periodo di vigenza del contratto potrà richiedere all'appaltatore la presentazione di offerte contenenti proposte migliorative in senso tecnologico e di risparmio energetico sugli impianti esistenti.

Resta tuttavia la facoltà dell'amministrazione di procedere al raggiungimento di risultati di risparmi energetici anche con ditte terze, senza che l'appaltatore abbia a pretendere nulla, anzi con l'obbligo di prestare ogni collaborazione necessaria e consentire gli interventi necessari sull'intera rete di pubblica illuminazione.

Inoltre, l'Amministrazione resta libera di affidare a terzi lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione impianti, realizzazione nuovi impianti, senza alcuna pretesa o indennizzo da parte dell'appaltatore.

PARTE IV – DISPOSIZIONI GENERALI

35. COPERTURE ASSICURATIVE

Fermo l'obbligo del Gestore di tenere indenne il Comune in relazione a qualsivoglia onere correlato a risarcimenti od indennizzi da corrispondere a terzi per effetto dei danni correlati ad inadempimenti degli impegni e responsabilità assunti dal Gestore per effetto del Contratto di Servizio, del presente CSP e degli obblighi comunque posti a suo carico dalla normativa vigente, il Gestore, in conformità agli artt. 24, comma 4, e 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire e consegnare al Comune, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che tenga indenne il Comune a copertura:

- dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e dell'attività di conduzione e manutenzione degli impianti, per un importo massimale fino a € 1.000.000,00 (euro un milione/00);
- i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell'attività di conduzione e manutenzione degli impianti, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Salvo quanto disposto dall'art. 103, comma 9, D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A o Partita 1 – OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto del servizio;

o Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo;

o Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai punti 1) e 2);

Sezione B Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve:

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3),
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo 2.3).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Gestore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subaffidatarie.

36. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:

- a) *titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;*

- b) *fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°385/1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al mod 1.1, approvato con D.M. n° 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;*
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1., deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
 5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.
 6. La garanzia provvisoria deve ricomprendere anche la copertura per le eventuali penali che l'impresa deve pagare a seguito del "soccorso istruttorio" in fase di gara.
 7. Le funzioni, le modalità di richiesta, costituzione, riduzione e rilascio, i termini di validità e di svincolo della garanzia provvisoria sono definite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

37. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva viene svincolata secondo le modalità previste dal sopra richiamato art. 103 del D.Lgs 50/2016.
- 2) La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 3) La garanzia definitiva cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
- 4) L'Amministrazione può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 5) La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

38. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni sopra elencate per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 2) L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 38 è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
- 3) In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possessore delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

39. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

*dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.*

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

40. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Gestore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

41. SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, nell'espletamento dei lavori affidati, dovrà provvedere, in autonomia e senza alcun compenso speciale, a predisporre tutte le opere e presidi necessari per garantire la sicurezza, sia nei confronti delle maestranze direttamente o indirettamente impiegate che di terzi che frequentano i luoghi oggetto dei lavori, nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.. Considerata tuttavia la natura dell'appalto in oggetto, e che gli impianti di pubblica illuminazione oggetto dell'appalto stesso sono dislocati su tutto il territorio comunale, non risulta possibile definire in via preventiva ed analitica le misure dettagliate di prevenzione e riduzione del rischio, in quanto strettamente legate agli interventi particolari che saranno eseguiti e che dipendono, altresì, anche dalle specifiche proposte che saranno avanzate in sede di gara dall'Appaltatore stesso.

E' tuttavia necessario e opportuno, in adesione ai principi sanciti dalla normativa vigente, evidenziare preventivamente i principali fattori di rischio e le relative indicazioni per la loro eliminazione o contenimento, in relazione alle possibili interferenze delle lavorazioni connesse con le specifiche aree, generalmente strade, piazze, giardini, parcheggi, in cui tali attività si dovranno necessariamente svolgere, tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza dei lavoratori impiegati, che della cittadinanza, del traffico veicolare e delle normali attività pubbliche e private che, generalmente, possono svolgersi in contemporanea alle attività connesse all'esecuzione dei lavori.

In attuazione di quanto sopra precisato, l'Appaltatore è pertanto tenuto al rispetto delle indicazioni di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dall'Ente Appaltante in qualità di proprietario delle aree sulle quali potranno essere svolte le lavorazioni connesse all'esercizio dell'appalto, in attuazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e allegato al presente Capitolato Speciale come parte integrante dello stesso.

L'Appaltatore, in ogni caso, è sempre tenuto, in occasione della esecuzione di qualsiasi lavorazione attinente o conseguente ai lavori affidati che non si configurino come manutenzione ordinaria, e prima dell'avvio delle stesse, predisporre in attuazione delle norme vigenti, l'apposito Piano sostitutivo per la Sicurezza (PSS) in caso di interventi che comportano la presenza di un unico operatore, tipicamente gli interventi eseguiti in modo diretto ed esclusivo dall'Appaltatore, ovvero di Piano di Coordinamento per la Sicurezza (PSC) qualora si preveda la presenza contemporanea di più soggetti operatori per il medesimo intervento.

L'Appaltatore è altresì tenuto, per qualsiasi intervento che ecceda l'ordinaria manutenzione, a mantenere informato l'Ufficio Tecnico Comunale in merito ai tempi e alla durata degli interventi e, qualora le lavorazioni dovessero arrecare particolare disturbo o impedimento nelle aree interessate, provvedere ad informare con congruo anticipo la Cittadinanza tramite avvisi affissi o altro mezzo idoneo.

Tutti i costi e gli oneri delineati conseguenti o dipendenti da quanto sopra indicato, sono a carico dell'Appaltatore e si ritengono integralmente compensati con il canone di gestione spettante a quest'ultimo.

42. ULTERIORI COMPETENZE, ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE

Con la stipula del contratto di gestione, il Gestore si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) **Tutte le spese** inerenti e conseguenti all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori e interventi di cui al presente appalto;
- b) **L'aggiornamento del censimento degli impianti** di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico. I centri luminosi dovranno essere individuati tramite un codice alfanumerico e provvisti di targhetta di identificazione al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti;
- c) **Trasferimento dei dati di aggiornamento** degli impianti nell'archivio cartografico informatizzato a seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti.
- d) **L'approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio**, per l'intera durata del contratto, delle apparecchiature, dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso che si rendessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell'erogazione del servizio di pubblica illuminazione;
- e) **Preavviso**, il Gestore ha l'obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- f) **Autorizzazioni, licenze**. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla - osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- g) **Manodopera**. Spese ed oneri - anche di natura retributiva, assicurativa e previdenziale - secondo le vigenti norme di legge e nel rispetto dei contratti di lavoro applicabili, per quanto concerne la manodopera; in particolare, l'Appaltatore sarà tenuto, per tutta la durata dell'affidamento, a sostenere le spese e gli oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

- h) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dal preavviso, l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;
- i) **I ripristini.** Al termine dei lavori il Gestore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali;
- l) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l'Appaltatore responsabile in merito. L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse stato danneggiato, riservandosi il Comune, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti danneggiati.
- m) **Condotta e assistenza tecnica.** Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:

Misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

Controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

- n) **Rapporti con altre ditte.** L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici e/o gestori, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori o abbia attribuito la gestione di altri servizi pubblici, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
- o) **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione avesse a prescrivere;
- p) **Oneri per la sicurezza dei lavori.** spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione del servizio e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Gestore, previa consegna dello stesso alla committente;
- q) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del servizio in oggetto;
- r) **Aggiornamento documentazione.** L'Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno preso in considerazione;
- s) **Conferenze di servizio.** Qualora gli uffici comunali preposti convochino i tecnici addetti alla pubblica illuminazione in Conferenza di Servizi, l'Appaltatore è obbligato a presenziare con persona tecnicamente qualificata. Al Gestore saranno sottoposti per parere consultivo, non vincolante, i progetti eseguiti o da eseguire nelle lottizzazioni. Tuttavia, se il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, riscontrasse che le installazioni di cui trattasi non rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e di legge, potrà rifiutarsi di assumerne la gestione fino a quando tutte le inadeguatezze siano eliminate;
- t) **Presenza in carico degli impianti di successiva esecuzione:** Tutte le opere eseguite in aggiunta o a modifica dell'impianto, ancorché non realizzate dall'Appaltatore ma ordinate o comunque autorizzate e/o accettate dal Comune, saranno obbligatoriamente prese in consegna dall'Appaltatore stesso e acquisite ai fini della manutenzione ai sensi del presente Capitolato;

- u) **Utilizzo di cavidotti.** Anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, c. 1, della L. 166/2002, dell'art. 88, c. 12 del D.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i., in relazione ai cavidotti di proprietà comunale, nonché con riferimento a quelli realizzati dall'Appaltatore nel corso della presente gestione e che risultino strumentali allo svolgimento del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a garantire la possibilità del Comune di utilizzare gratuitamente (anche attraverso soggetti terzi) i predetti cavidotti dell'impianto di illuminazione pubblica per la posa e l'utilizzo di fibroottica, e ciò compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso, il tutto senza alcun diritto, da parte dell'Appaltatore, di pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsivoglia natura;
- v) **Collaborare** con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Unione Europea, Stato, Regione ed altri enti pubblici territoriali.

43. STANDARD QUALITATIVI

Il Gestore si impegna a garantire gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato, definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) *la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni del presente capitolato;*
- b) *la qualità dell'illuminazione della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;*
- c) *il pronto intervento;*
- d) *ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;*

44. STIPULA ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del Contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta (60) giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del DLgs 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del Contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati precedentemente per colpa imputabile al Comune, l'impresa può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal Contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetta alcun indennizzo.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

Se la stipulazione del Contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della Ditta, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

PARTE V – LIQUIDAZIONE COMPENSI

45. INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi (canone annuale e prezzi del prezzario di riferimento) si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del appalto

46. PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposte rate mensili pari ad un dodicesimo dell'importo del canone annuo definitivo come determinato dal precedente articolo 3. In tale canone sono comprese le prestazioni e le forniture relative all'esercizio degli impianti ed alla manutenzione ordinaria - art. 20 lettere A e B.

Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e quelli ad essi equiparati, gli stessi saranno ordinati all'appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Ente, propedeuticamente assegnate dalla Giunta al funzionario responsabile dell'U.T.C., e liquidati applicando i prezzi unitari riportati nel "Prezzario Lavori Pubblici - edizione 2012 approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 28/08/2012" ed in mancanza a prezzari ufficiali o ad analisi prezzi facenti riferimento ai prezzi dei materiali, noli e manodopera del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del mese di gara, assoggettati allo stesso ed unico ribasso offerto in sede di gara.

Le liquidazioni saranno disposte dall'Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. I pagamenti delle rate di canone, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed all'esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. Copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico. Pertanto, l'appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ordinati dall'Ente, mentre quest'ultimo, non è tenuto a garantire all'appaltatore alcun importo minimo di lavori di manutenzione straordinaria da eseguire. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- *vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'affidatario;*
- *che il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore del servizio, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.*

Il Comune potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

47. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 29 - commi 1 e 2 e all'art. 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) *per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub - fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;*
 - b) *i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;*
 - c) *i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento .*

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n°136/2010:
 - a) *la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della citata legge n°136/2010;*
 - b) *la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 61, del presente Capitolato Speciale.*
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

48. ELENCO PREZZI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

I prezzi di applicazione per la manutenzione straordinaria e l'integrazione con nuovi e/o diversi punti luce sono quelli riportati nel "Prezzario Lavori Pubblici - edizione 2012 approvato con D.G.R. n. 412 del 06/08/2012 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 28/08/2012" ed in mancanza a prezzari ufficiali o ad analisi prezzi facenti riferimento ai prezzi dei materiali, noli e manodopera del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del mese di gara, da assoggettare allo stesso ed unico ribasso rinveniente dall'offerta di gara.

Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi non presenti nell'elenco, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste. I nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore ed approvati dall'Amministrazione, costituiranno anch'essi prezzi di contratto.

Tutti i prezzi e i nuovi prezzi saranno assoggettati a ribasso d'asta.

PARTE VI – DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

49. PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO

Fermo restando quanto previsto negli articoli “Esecuzione in danno” e “Risoluzione del contratto”, il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- **1‰ (un per mille)** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori programmati;
- **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con apposito ordine di servizio trasmesso.
- **0,8‰ (zero virgola otto per mille)** dell'importo contrattuale per la mancata esecuzione delle prestazioni programmate e per ogni giorno di ritardo per la sostituzione delle lampade bruciate.
- **1‰ (un per mille)** dell'importo netto contrattuale, per ogni ora di ritardo oltre l'ora pattuita per il lavoro immediato.
- **1‰ (un per mille)** dell'importo netto contrattuale, per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore pattuite per il lavoro urgente.

Essa si applicherà mediante ritenuta sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo onnicomprensivo, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il foro di Civitavecchia (RM).

È esclusa la applicabilità dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

51. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1) Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) *le spese contrattuali;*
 - b) *le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;*
 - c) *le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;*
 - d) *le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.*
- 2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trovano applicazione gli specifici articoli.

- 4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge, tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa; l'IVA relativa ai lavori, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72, sarà versata all'erario da questo Ente secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.

52. PATTO D'INTEGRITA'

1. Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d'Integrità, lo strumento che il Comune di Montalto di Castro adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al Mercato Elettronico, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
7. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.